

# assistenza ai disabili



Sull'argomento si è recentemente espressa la risoluzione 4/e del 17 gennaio 2007 della quale si fornisce una sintesi:

- ▶ viene ribadita la necessità che il veicolo acquistato usufruendo delle agevolazioni previste per i disabili debba essere intestato, ai sensi dell'art. 8 della legge 449/1997, o al disabile o al familiare di cui il disabile è a carico.

Conseguentemente, non è ammissibile il riconoscimento dei benefici fiscali nel caso il veicolo sia civilisticamente di proprietà di due coniugi (conseguenza del regime di comunione dei beni), se il veicolo è stato intestato al coniuge di cui il disabile non è a carico. Non è ammissibile di tale veicolo nemmeno la contestazione.

## Situazioni particolari

### Anno di spettanza della detrazione

Circolare n. 15/e del 20 aprile 2005

La detrazione deve essere fruita nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è sostenuta la spesa, in soluzione unica ovvero in quattro rate annuali di pari importo. Nel caso in cui il contribuente, per dimenticanza oppure in quanto esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, abbia ommesso di indicare la spesa dell'acquisto dell'auto nell'anno in cui è stata sostenuta, la spesa si intende come rateizzata, pertanto potrà fruire della seconda rata nell'anno successivo (ovvero della terza o quarta negli altri anni); per le rate non fruita potrà presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/1997 (ovvero se la dichiarazione dei redditi è ugualmente presentata e ne ricorrono i termini potrà presentare l'UNICO INTEGRATIVO)

### Vendita dell'auto prima della fruizione delle quattro rate spettanti

Circolare n. 15/e del 20 aprile 2005

Con la circolare in commento veniva affermato che il contribuente che vende l'auto, per la quale ha fruito delle agevolazioni fiscali, prima che siano state fruita tutte le rate potrà ugualmente fruire della detrazione per le rate residue. Tuttavia la norma introdotta dalla legge 296/2007 limita l'affermazione: se la cessione avviene nei due anni dall'acquisto il contribuente deve restituire l'agevolazione fruita, se la cessione avviene in periodo successivo può attuarsi il dettato della circolare (cioè il contribuente continua a fruire delle rate non detratte).